

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
DI TIROCINIO PROFESSIONALE (ex art. 18 L. 196/1997)**

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

E

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'Università degli Studi di Parma, in seguito denominata **UNIPR** con sede legale in Parma, Via Università 12, codice fiscale 00308780345, soggetto promotore, rappresentata dal Rettore, prof. Paolo Martelli, nato a Parma (PR) il 25/04/1960,

E

L'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia, in seguito denominato "**soggetto ospitante**", con sede legale in Via Piccard, 16/G, 42124 Reggio Emilia, codice fiscale 80010030353, rappresentata dal Presidente, Dott. Alexanian Alexan, nato a Reggio Emilia il 22/08/1974

PREMESSO

che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: "I Rettori delle università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: "Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";

che l'art. 2 comma 1 (Tabella XXVII – Corso di Laurea in Farmacia) del D.P.R. 30/6/95 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia" pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/1996 prevede: "*La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera*";

che l'art. 5-bis del D.M. 9/9/57 "Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni" prevede: "*Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico*";

che i Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono rispettivamente alla classe delle lauree magistrali in

Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) ed alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (LM13) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: “i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all’esercizio della professione di farmacista” e “i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”;

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 s.m.i. possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio–degli studenti iscritti ai propri corsi di studio;

che la Direttiva 85/432/CEE, ripresa dalla Ministeriale prot. n. 438 del 28/02/2000, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi;

che a partire dall’a.a. 2011/2012 secondo i D.M. 270/04 e 17/10, in base a quanto indicato nella Direttiva Comunitaria 20058/36/CE un credito formativo (CFU) di tirocinio professionale equivale a 30 ore di attività;

che la funzione propositiva di cui al primo punto in premessa è devoluta, ai sensi del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Parma, al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma, presso il quale sono incardinati i Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutica;

che il “Regolamento del tirocinio professionale per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Parma” è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco nella seduta del 21.1.2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

1.1 La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento del tirocinio curriculare professionale, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di UNIPR specifiche conoscenze professionali, sulla base di linee guida nazionali definite dalla Federazione degli Ordini e dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, e necessarie per l’ammissione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

1.2 Per lo svolgimento dei suddetti tirocini, UNIPR si avvale della collaborazione del **soggetto ospitante**, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione e nel Regolamento citato in premessa.

1.3 Il **soggetto ospitante** si impegna ad accogliere presso le Farmacie aderenti alla presente convenzione (di seguito **“struttura ospitante”**), soggetti in tirocinio

curriculare professionale su proposta di UNIPR, previa sottoscrizione di apposita domanda di tirocinio, redatta ai sensi dell'Art.12 del Regolamento citato in premessa. Le attività pratiche verranno svolte nella **struttura ospitante** aderenti alla presente convenzione, secondo le modalità indicate all'art. 2 del precitato Regolamento.

1.4 Il tirocinio curriculare professionale, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la **struttura ospitante**, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

1.5 Il **soggetto ospitante** garantisce ad UNIPR il rispetto, da parte delle **strutture ospitanti**, del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.

1.6 Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare professionale l'attività di formazione è seguita da un tutore designato da UNIPR in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dalla **struttura ospitante**.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare professionale il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dall'art. 11 del Regolamento citato in premessa;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 3 – SALUTE E SICUREZZA

3.1 UNIPR assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il **soggetto ospitante** si impegna a segnalare l'evento ad UNIPR nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

3.2 Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il Soggetto ospitante e UNIPR si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e in particolare:

a) UNIPR è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

b) gli obblighi di cui agli artt. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs. n. 81/2008, sono a carico di UNIPR;

3.3 La **struttura ospitante** si impegna ad informare il tirocinante relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui gli studenti sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

3.4 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) assimilabili a materiale di consumo (guanti, mascherine, etc) sono forniti dalla **struttura ospitante**; i DPI personali e di lunga durata sono forniti dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 4 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

4.1 Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4.2 Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

4.3 I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

4.4 I tirocinanti devono:

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

4.5 Le informative dell'Università di Parma sulle modalità di trattamento dei dati personali sono reperibili al link <https://www.unipr.it/informative>

Art. 5 – DURATA

5.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata quinquennale, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

5.2 Il presente atto è rinnovabile per un ulteriore quinquennio, tramite scambio di note tra le Parti, da effettuarsi entro la data di scadenza.

5.3 Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima con raccomandata A.R. o PEC.

5.4 Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 6 – CONTROVERSIE

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti faranno ricorso al Foro territorialmente competente.

Art. 7 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8 – REGISTRAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E BOLLO

8.1 La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare che le Parti, attraverso la sottoscrizione, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

8.2 In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

8.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex articolo 15 del D.P.R. 642/1972 -autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241 del 22 agosto 1997.

8.4 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, a cura e spese della Parte richiedente

Letto confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, 15/04/2024

Parma,, .././2024

**Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Reggio Emilia**

Università degli Studi di Parma

Presidente

Il Rettore

Dott. Alexan Alexanian

Prof. Paolo Martelli